



LEGGE 16 dicembre 1976, n. 76 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 29 dicembre 1976).

**Legge per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 1976.*

**TITOLO I**

L'impresa artigiana

**Art. 1**

L'impresa artigiana è quella organizzata prevalentemente con il lavoro professionale ed esecutivo del suo titolare ed avente per scopo la produzione dei beni o la prestazione dei servizi specificati all'art. 3 della presente Legge.

E' esclusa ogni forma di attività commerciale ad eccezione della vendita dei beni prodotti e trasformati direttamente dall'impresa.

L'impresa artigiana può valersi del lavoro dei familiari del titolare; può valersi anche di personale dipendente, ma a condizione ch'esso sia guidato e diretto dal titolare della impresa e con le limitazioni numeriche di cui all'art. 5.

Il titolare dell'impresa artigiana assume personalmente gli oneri ed i rischi inerenti alla gestione dell'impresa.

**Art. 2**

L'attività artigiana deve essere svolta in luogo fisso, ovvero, per l'artigianato di servizio, in forma ambulante o di posteggio.

Presso la sede di ogni impresa artigiana è consentita la vendita di beni prodotti o trasformati direttamente dalla impresa. In tale sede è consentito anche l'allestimento di mostre dei medesimi prodotti.

Al titolare dell'impresa artigiana di servizio potrà essere rilasciata licenza commerciale da gestire nella stessa sede e riguardante la vendita di beni strettamente connessi con l'attività artigianale svolta.

### **Art. 3**

L'attività artigianale, differenziata a seconda delle varie finalità, è suddivisa nei seguenti tre settori:

- artigianato di produzione: inteso come produzione sia di oggetti di uso corrente, sia di articoli di completamento all'industria;
- artigianato artistico o tradizionale: la cui produzione prevalente ha contenuto di particolare pregio creativo e in cui vengono esaltate le capacità individuali dell'artigianato medesimo, sia per la produzione di manufatti artistici, sia di oggetti ispirati alla tradizione popolare sammarinese (tabella A);
- artigianato di servizio: comprende quelle categorie di artigiani la cui attività è rivolta a soddisfare esigenze della collettività (tabella B).

### **Art. 4**

Le tabelle A) e B) di cui all'articolo precedente, allegate alla presente legge, possono essere modificate con decreto della Reggenza, su proposta della Commissione statale per l'artigianato, sentito il parere del Congresso di Stato.

### **Art. 5**

Per artigianato di produzione il numero dei dipendenti non può essere superiore a 12.

Per l'artigianato artistico o tradizionale il numero dei dipendenti non può essere superiore a 8.

Per l'artigianato di servizio il numero dei dipendenti non può essere superiore a 5.

### **Art. 6**

Presso il Dicastero dell'Artigianato e quello del Lavoro è istituito il Registro delle imprese artigiane suddivise nelle categorie previste dall'art. 3 della presente legge.

Presso il Dicastero dell'Artigianato è istituito il Registro dei consorzi artigiani.

### **Art. 7**

L'impresa artigiana permane anche nel caso di sopravvenuta invalidità del titolare e di suo conseguente impedimento alla partecipazione diretta al lavoro, purchè l'impresa stessa continui ad operare a nome e sotto le direttive del titolare medesimo o dei suoi familiari.

### **Art. 8**

In caso di morte del titolare dell'impresa, la gestione può essere assunta direttamente dal coniuge o dai figli maggiorenni, purchè essi svolgano attività effettiva ed esecutiva nell'azienda.

La successione nella titolarità dell'impresa deve essere comunicata entro tre mesi dalla morte del precedente titolare al Dicastero dell'Artigianato.

In ogni caso gli eredi, anche se non svolgono una effettiva attività dell'azienda, possono continuare a gestirla per un periodo di due anni.

## **TITOLO II**

Le cooperative ed i consorzi artigiani

### **Art. 9**

Gli artigiani potranno associarsi in forma di cooperazione secondo le norme che verranno stabilite dalla legge sulla cooperazione.

### **Art. 10**

Le imprese artigiane possono riunirsi in consorzio.

I consorzi sono costituiti da almeno tre imprese artigiane che svolgono attività affini per promuovere sistemi di acquisto collettivo di materie prime, di semilavorati, di macchine e strumenti di lavoro, per effettuare ricerche di mercato, raccogliere notizie sulla clientela, curare la presentazione collettiva e la vendita dei prodotti, curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire fra i consorziati, realizzare centri di studio e di ricerca per forme e modelli, promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera.

### **Art. 11**

Il nulla osta alla costituzione dei consorzi artigiani è concesso dalla Commissione statale per l'artigianato di cui all'articolo 12.

I consorzi sono iscritti nel registro di cui all'articolo 6 della presente legge.

## **TITOLO III**

La Commissione statale per l'artigianato

### **Art. 12**

E' istituita la Commissione statale per l'artigianato avente i seguenti scopi:

- a) adottare iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane, anche mediante la promozione di adeguate ricerche di mercato per la collocazione all'interno ed all'estero dei prodotti dello artigianato sammarinese;
- b) svolgere azioni di coordinamento, controllo e sviluppo dell'artigianato sammarinese in genere;
- c) studiare a proporre al Congresso di Stato iniziative e provvedimenti indispensabili per una valida incentivazione dell'attività artigianale;
- d) curare la gestione di un marchio controllato di origine e tipicità che tuteli i prodotti dell'artigianato sammarinese;
- e) gestire i prestiti a tasso agevolato ed i contributi previsti dalla presente legge;

- f) attribuire le qualifiche di Maestro artigiano e riconoscere le botteghe-scuola artigianali;
- g) concedere il nulla osta per la costituzione di consorzi artigiani;
- h) esprimere parere circa l'assegnazione di aree artigianali;
- i) assolvere le funzioni ad essa demandate dalla presente legge.

### **Art. 13**

La Commissione statale per l'artigianato è composta:

- dal Deputato all'Artigianato che la presiede;
- dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio con funzioni di Segretario;
- dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro;
- da 5 rappresentanti degli artigiani eletti dalla categoria;
- da 5 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

## **TITOLO IV**

Corsi di formazione artigianale

### **Art. 14**

Al fine di indirizzare i giovani verso le attività artigianali, il Dicastero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con quello dell'Artigianato, provvederà ad organizzare nello ambito della Scuola media dell'obbligo appositi corsi di informazione sugli aspetti culturali, artistici, sociali e produttivi dell'artigianato sammarinese, avvalendosi degli insegnanti e della collaborazione di Maestri artigiani.

### **Art. 15**

Il Congresso di Stato, tramite i Dicasteri dell'Artigianato e del Lavoro, provvederà alla istituzione di corsi di formazione artigianale per i settori che richiedono particolari condizioni di qualificazione culturale, tecnica ed artistica.

Ai corsi potranno accedere i giovani che abbiano conseguito la licenza della Scuola dell'obbligo e che non abbiano compiuto gli anni 25. I corsi avranno durata almeno biennale con calendario analogo a quello delle scuole statali; si svolgeranno sulla base di un programma teorico-pratico; si avvarranno anche dell'insegnamento di Maestri artigiani; permetteranno di conseguire, con apposito esame, l'attestato di qualificazione per i settori specifici per i quali i corsi sono istituiti.

Del limite di età e del titolo di studio di cui al comma precedente non si tiene conto per i partecipanti ai corsi di riqualificazione professionale.

Per i singoli corsi i programmi, la durata, il numero dei posti e le altre norme esecutive saranno stabilite dalla Commissione statale per l'artigianato.

La gestione dei corsi sarà affidata ad un Comitato così composto:

- a) Direttore dei corsi di formazione artigianale con funzioni di Presidente nominato dal Congresso di Stato;
- b) Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- c) due insegnanti eletti dai docenti del corso stesso all'inizio di ogni anno di corso;
- d) tre giovani eletti fra i partecipanti ai corsi all'inizio di ogni anno di corso;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) un rappresentante degli artigiani.

Gli iscritti, pur svolgendosi i corsi in territorio sammarinese, avranno diritto ad un contributo pari all'assegno di studio generalizzato di cui all'art. 11, punto 3) della legge 21 gennaio 1974 n. 5.

### **Art. 16**

L'attestato di qualificazione si consegue, dopo la regolare frequenza dei corsi di formazione artigianale, mediante esame teorico-pratico consistente:

- in una prova pratica di esecuzione di un elaborato tecnico;
- in un colloquio riflettente nozioni di cultura generale, di organizzazione aziendale produttivistica e commerciale.

La prova ed il colloquio verranno sostenuti dinnanzi ad una Commissione esaminatrice così composta:

- Direttore dei corsi di formazione artigianale con funzioni di presidente;
- Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- Dirigente degli Uffici del Lavoro;
- 2 esperti in materia di artigianato nominati dal Congresso di Stato;
- 2 Maestri artigiani o comunque 2 artigiani esercitanti il mestiere per il quale il candidato deve essere nominato, nominati dalla Commissione statale per l'artigianato;
- 1 rappresentante degli artigiani;
- 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

### **Art. 17**

Il candidato che non ha frequentato i corsi di cui all'art. 15 è ammesso all'esame, previa sua domanda alla Commissione statale per artigianato, qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbia compiuto gli anni 18;
- 2) abbia conseguito la licenza della scuola dell'obbligo oppure abbia compiuto il 25° anno di età;
- 3) dimostri, mediante la presentazione di attestati rilasciati o convalidati dall'Ufficio del Lavoro, di aver compiuto un periodo di addestramento di almeno 4 anni nell'attività di cui all'attestato di qualificazione che intende ottenere.

### **Art. 18**

L'attestato di qualificazione relativamente ai settori per i quali sono stati istituiti i corsi è titolo preferenziale per il conseguimento della licenza artigianale, che verrà rilasciata con le modalità di cui al titolo X della presente legge.

## **TITOLO V**

Maestro Artigiano

### **Art. 19**

E' istituito presso il Dicastero dell'Artigianato il Registro dei "Maestri artigiani" per i settori che saranno stabiliti dalla Commissione statale per l'artigianato.

### **Art. 20**

L'iscrizione nel Registro di cui al precedente articolo si consegue mediante un esame da sostenere davanti alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 16, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato.

### **Art. 21**

E' ammesso all'esame chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto il 25° anno di età;
- b) abbia esercitato il mestiere in qualità di titolare di azienda per un periodo non inferiore ai 10 anni e dimostri di possedere un elevato grado di capacità professionale.

La capacità di cui alla lettera b) può essere desunta da premi ed attestati conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi, da lodevole insegnamento svolto, da saggi di lavoro eseguiti, dalla pubblica estimazione di cui il richiedente goda quale artigiano e da ogni altro elemento che ne provi la specifica preparazione e l'attitudine al lavoro artigiano e all'insegnamento professionale.

L'esame dovrà comunque comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio della impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

In particolare dall'esame deve risultare se il candidato è in grado di eseguire con perizia e abilità i lavori inerenti al suo mestiere e se egli è in possesso delle necessarie cognizioni professionali nonchè delle nozioni economico-aziendali, commerciali e teoriche di carattere generale.

### **Art. 22**

La Commissione statale per l'artigianato fisserà, secondo i principi espressi dalla presente legge, i programmi e le modalità per le singole prove di esame.

### **Art. 23**

Nei primi due anni di applicazione della presente legge, il titolo di Maestro artigiano può essere conferito senza esame ad artigiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, ritenuti idonei dalla Commissione statale per l'artigianato.

## **TITOLO VI**

La bottega - scuola

### **Art. 24**

L'impresa artigiana dei settori che saranno stabiliti dalla Commissione statale per l'artigianato, che oltre alle proprie finalità produttive si proponga specificatamente la preparazione professionale di futuri artigiani, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta "bottega scuola" qualora abbia una struttura rispondente allo scopo.

Il riconoscimento è concesso dalla Commissione statale per l'artigianato, previo accertamento delle condizioni di idoneità.

Presso il Dicastero dell'Artigianato è istituito un apposito Registro delle botteghe-scuola.

### **Art. 25**

La bottega-scuola deve essere diretta dal suo titolare, che deve essere Maestro artigiano.

Il Maestro artigiano assume l'impegno di insegnare ai giovani artigiani in addestramento il proprio mestiere o la propria arte secondo le tecniche piu' progredite e la tradizione artigiana piu' valida, oltre a quello di assecondare le particolari attitudini o inclinazioni degli allievi.

### **Art. 26**

Il Congresso di Stato conferirà un assegno annuale ai Maestri artigiani, titolari di bottega-scuola, in relazione alla attività di insegnamento svolta ed al numero degli allievi, su proposta della Commissione Statale per l'artigianato.

### **Art. 27**

Il riconoscimento della bottega-scuola viene revocato e si provvede alla cancellazione di essa dal relativo Registro, allorquando il titolare non svolga piu' le funzioni di Maestro artigiano e quando le attrezzature tecniche ed igieniche non risultino piu' idonee alla formazione professionale degli artigiani.

La Commissione statale per l'artigiano può altresì disporre la revoca del riconoscimento, previa motivata diffida, nel caso di persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare abbia dimostrato negligenza ed inattitudine all'insegnamento od abbia impiegato gli artigiani in addestramento in lavori estranei all'attività della bottega o abbia comunque ripetutamente omesso di osservare le norme della presente legge o le disposizioni della Commissione statale per l'artigianato.

## **TITOLO VII**

L'addestramento artigianale

### **Art. 28**

E' artigiano in addestramento il giovane in età non superiore ai 18 anni occupato in una impresa artigiana per iniziare, proseguire o completare la propria preparazione professionale.

### **Art. 29**

Il periodo di addestramento sarà stabilito dalla contrattazione tra gli artigiani e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto della pluralità e varia complessità delle singole lavorazioni artigianali; esso non potrà comunque superare gli anni 4.

### **Art. 30**

Ai giovani artigiani in addestramento, oltre alla retribuzione corrisposta in relazione alle vigenti norme contrattuali di lavoro, viene corrisposto un assegno mensile la cui entità è fissata annualmente dal Congresso di Stato, su proposta della Commissione statale per l'artigianato.

## **TITOLO VIII**

Il Marchio

### **Art. 31**

E' istituito, per i prodotti dell'artigianato artistico o tradizionale, ideati e realizzati da aziende sammarinesi, un marchio di origine e tipicità del prodotto stesso.

Per i prodotti dell'artigianato di produzione, ideati e realizzati da aziende sammarinesi, è istituito il marchio di origine.

La Commissione statale per l'artigianato predisporrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme tecniche per la regolamentazione del marchio.

## **TITOLO IX**

Prestiti e contributi

### **Art. 32**

La Commissione statale per l'artigianato, sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, provvederà alla concessione dei seguenti prestiti al tasso agevolato del 4% annuo alle imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposito Registro di cui all'art. 6;

a) prestiti per la realizzazione di fabbricati in aree atte ad insediamenti artigianali di cui all'art. 13 della legge 7 luglio 1975 n. 18;

b) prestiti per la ristrutturazione di locali o per la realizzazione, al di fuori delle aree artigianali, di costruzioni adibite ad attività artigianali, non in contrasto con le caratteristiche urbanistiche della

zona e con il disposto dell'art. 20 della legge 28 settembre 1973 n. 33 fino al 40% del costo delle opere edilizie e fino ad un massimo di lire 20 milioni, rimborsabili in 6 anni;

c) prestiti per l'acquisto e la installazione di nuovi impianti ed attrezzature produttive per nuove imprese fino al 40% del valore dell'impianto e fino ad un massimo di lire 15 milioni, rimborsabili in 5 anni;

d) prestiti per l'ammodernamento delle strutture produttive e tecniche fino al 40% del valore e fino ad un massimo di lire 10 milioni rimborsabili in 5 anni;

e) prestiti per la installazione e l'aggiornamento di strumenti ed attrezzature tecnico-amministrative aziendali fino al 40% del valore e fino ad un massimo di lire 5 milioni, rimborsabili in 5 anni;

f) prestiti per la costituzione di consorzi artigiani fino a lire 5 milioni per ogni azienda consorziata, rimborsabili in 5 anni.

I prestiti saranno erogati con preferenza alle imprese ed ai consorzi dei settori artistico o tradizionale e di produzione.

Per le costruzioni di cui ai punti a) e b) non è ammesso il cumulo con prestiti previsti dalla legge 25 giugno 1975 n. 13 ed eventuali successive modifiche.

Il tasso agevolato e gli importi massimi dei prestiti da erogare potranno essere modificati dal Consiglio Grande e Generale.

### **Art. 33**

I prestiti di cui all'articolo precedente non potranno essere nuovamente erogati alla stessa impresa artigiana prima che siano trascorsi almeno 4 anni dalla erogazione e siano stati rimborsati all'Istituto di credito i 2/3 dell'ammontare del prestito stesso.

### **Art. 34**

Per l'erogazione dei prestiti di cui all'art. 32 della presente legge il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito sammarinesi.

### **Art. 35**

Le imprese ed i consorzi artigiani dei settori artistico o tradizionale e di produzione, che partecipino a mostre o fiere settoriali o generali qualificate, potranno ottenere un contributo, a titolo di rimborso delle spese relative allo affitto delle aree espositive e al trasporto della merce, fino al 50 % di tali spese.

### **Art. 36**

Il Congresso di Stato, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Commissione statale per l'artigianato, approverà apposito regolamento per la concessione dei prestiti di cui all'art. 32 e dei contributi di cui all'art. 35.

## **TITOLO X**

La licenza artigianale

### **Art. 37**

Chi intende esercitare un'attività artigianale deve essere munito di apposita licenza.

### **Art. 38**

Il rilascio della licenza, in attesa di apposito regolamento, viene autorizzato, su domanda dell'interessato, dalla Commissione congressuale per l'artigianato, sentiti i riferimenti della Giunta di Castello competente per territorio, dell'Ufficio del Lavoro, dell'Ufficio del Piano per quanto attiene all'ubicazione della sede dell'impresa, dell'Ufficio di Igiene circa la presenza di requisiti di cui alla legge 2 Luglio 1969, n. 40, indipendentemente dal numero delle unità lavorative.

La Commissione congressuale per l'artigianato è formata dal Deputato all'Industria, Artigianato e Commercio e da due Deputati appositamente delegati dal Congresso di Stato.

### **Art. 39**

La domanda diretta ad ottenere la licenza dovrà essere presentata agli Uffici del Dicastero dell'Industria, Artigianato e Commercio in carta legale ed indicare:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) il settore e l'oggetto dell'attività artigianale;
- 3) l'esatta ubicazione ed il proprietario dei locali in cui opererà l'impresa artigiana;
- 4) l'eventuale titolarità di altre patenti di esercizio e la professione del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza e, nel caso in cui il richiedente ne sia in possesso, l'attestato di qualificazione di cui all'art. 16 della presente legge, attestati di studio inerenti all'oggetto della licenza richiesta, rilasciati da istituti tecnico- professionali statali o parificati, attestati di lavoro, rilasciati o convalidati dall'Ufficio del Lavoro, comprovanti che il richiedente ha compiuto un periodo di addestramento di almeno 4 anni nell'attività che intende esercitare.

In mancanza del diploma, ovvero di uno specifico attestato di studio o lavoro, il richiedente dovrà sostenere con esito positivo un esame attitudinale mediante l'esecuzione di una prova pratica ed un colloquio riflettente nozioni di cultura generale e di organizzazione aziendale dinnanzi alla Commissioni esaminatrice di cui all'art. 16 della presente legge.

### **Art. 40**

Non può essere autorizzato il rilascio della licenza:

- 1) a chi non può validamente obbligarsi;
- 2) a chi abbia riportato condanne per qualsiasi misfatto a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore ai 3 anni, fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;

3) a chi è caduto per due volte nel giudiziale concorso dei creditori.

#### **Art. 41**

La licenza può essere negata:

- 1) a chi è caduto una volta nel giudiziale concorso dei creditori;
- 2) per evitare, soprattutto per quanto riguarda l'artigianato di servizio, il moltiplicarsi eccessivo di licenze dello stesso genere sia sull'intero territorio, sia in singole zone;
- 3) per evitare lo svolgersi di attività che non si conciliano con gli interessi della Repubblica, ovvero recano pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati;
- 4) per evitare il verificarsi di iniziative dannose all'equilibrio economico e territoriale della Repubblica.

Inoltre è facoltà della Commissione congressuale per l'artigianato di negare o di condizionare la concessione della licenza in relazione alla disponibilità di manodopera, al fabbisogno di infrastrutture, al consumo di energia e di acqua, alle garanzie che l'impresa può offrire rispetto alla non emissione di residui inquinanti, alla necessità ed alla disponibilità di aree per insediamenti produttivi.

#### **Art. 42**

La licenza è rilasciata tramite il Comando dei Vigili Urbani e deve essere esposta al pubblico a cura dell'intestatario nei locali in cui avviene l'esercizio.

Il rilascio della licenza avviene dopo che il Comando dei Vigili Urbani ha ricevuto la delibera che autorizza il rilascio della licenza stessa ed ha accertato che il titolare risiede effettivamente ed in modo continuativo in territorio sammarinese, ha provveduto al pagamento della tassa di cui all'art. 48 della presente legge, è in possesso del certificato di agibilità ed abitabilità del locale in cui verrà esercitata l'attività artigianale.

#### **Art. 43**

Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia in carta legale agli Uffici del Dicastero dell'Artigianato.

In caso di rinuncia eseguita dopo la scadenza del termine utile per il pagamento della tassa annuale, il titolare sarà egualmente soggetto al pagamento dell'intera tassa.

Si considera oggetto di rinuncia la licenza che non è posta in esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero la licenza che per un periodo di sei mesi consecutivi non sia esercitata.

Si considera altresì oggetto di rinuncia la licenza per la quale non viene pagata la tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza del termine utile per la corresponsione della tassa medesima.

#### **Art. 44**

Salva e riservata l'applicazione, da parte dei competenti organismi dello Stato, delle misure o delle sanzioni previste per gli stessi fatti, la Commissione congressuale per l'artigianato, ovvero il Congresso di Stato può disporre la sospensione e, nei casi di particolare gravità, la revoca della licenza ogni qualvolta il titolare non osservi le leggi della Repubblica e le disposizioni legittimamente date, ovvero svolga la propria attività in modo da menomare il prestigio della Repubblica o da arrecare pregiudizio alle relazioni di questa con altri Stati.

#### **Art. 45**

Contro i provvedimenti di indole amministrativa che negano, revocano o sospendono le licenze è ammesso ricorso al Consiglio dei XII.

#### **Art. 46**

L'oggetto dell'attività artigianale dei settori artistico o tradizionale e di servizio dovrà essere conforme alle voci delle tabelle A) e B) di cui all'art. 3 della presente legge.

Per l'artigianato di produzione l'oggetto dell'attività è previsto caso per caso all'atto della concessione della licenza.

Apposita tabella per l'artigianato di produzione potrà essere emanata con decreto della Reggenza, su proposta della Commissione statale per l'artigianato, sentito il parere del Congresso di Stato.

#### **Art. 47**

Non può farsi luogo al trasferimento della sede della impresa in luogo o in ambiente diverso senza preventiva autorizzazione della Commissione congressuale per l'artigianato, fermi restando i requisiti di idoneità dei locali.

#### **Art. 48**

La licenza è soggetta alla tassa annuale di cui alla tabella C) allegata alla presente legge. La tabella può essere modificata con Decreto della Reggenza, sentito il parere del Congresso di Stato.

### **TITOLO XI**

Strumenti di controllo, sanzioni e disposizioni finali

#### **Art. 49**

Il controllo sulla osservanza delle disposizioni della presente legge e la vigilanza sulla sua applicazione verranno effettuati dagli Uffici del Dicastero dell'artigianato e del Dicastero del Lavoro e dagli Organi di Polizia.

#### **Art. 50**

Chiunque indebitamente esercita un'attività che possa definirsi artigianale ai sensi della presente legge è punito con la multa a giorni di terzo grado prevista dall'art. 85 del codice penale.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire prevista dall'art. 84 dello stesso codice. Con la pronuncia di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, ai sensi dell'art. 147 del codice penale.

Il titolare di impresa artigiana che non osserva le prescrizioni della presente legge è punito con la multa a giorni di secondo grado.

In caso di reiterazione si applica la multa a lire o la multa a giorni di terzo grado. Col provvedimento di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose pertinenti al reato nonché l'interdizione dalla professione di primo grado, ai sensi dell'art. 82 del codice penale.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73 e 75 del codice penale per tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano alla commissione dei reati previsti dal presente articolo.

#### **Art. 51**

Gli artigiani che, all'entrata in vigore della presente legge, non si trovassero nelle condizioni previste dovranno adeguarsi entro 6 mesi per poter essere iscritti al Registro di cui all'art. 6 o saranno ritenuti decaduti dalla qualifica di impresa artigiana.

#### **Art. 52**

La legge 11 Febbraio 1965 n. 2 è abrogata.

#### **Art. 53**

La presente legge entra in vigore il 1° Gennaio 1977.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 27 dicembre 1976-1676 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Primo Bugli - Virgilio Cardelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia

#### TABELLA A

ARTIGIANATO ARTISTICO O TRADIZIONALE

TESSILI

- Cardatura, filatura e tessitura a mano della lana e di altre fibre

- Produzione su misura di manufatti a maglia

- Produzione a mano di tappeti e moquettes
- Produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi
- Stampa non a carattere industriale dei tessuti

#### VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

- Confezione di vestiario su misura
- Confezione di biancheria personale su misura
- Confezione di pellicce su misura
- Laboratori per la confezione i cappelli
- Produzione di guanti su misura o cuciti a mano
- Confezione di modelli in carta o in tela
- Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli
- Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento
- Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali
- Laboratori da tappezziere
- Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.

#### CALZATURE

- Confezione a mano e su misura di calzature

#### PELLI E CUOIO

- Produzione di pelletteria e cuoi artistici
- Produzione di sellerie e finimenti

#### LEGNO, SUGHERO E AFFINI (escluso mobilio)

- Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini
- Impagliatura di sedie

#### MOBILIO E ARREDAMENTO IN LEGNO

- Costruzione non di serie di mobili artistici in legno e restauro di mobili antichi
- Costruzione di sedie, divani e poltrone, non di serie

- Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici, artistiche e lampadari in legno non di serie.
- Costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.

#### MECCANICHE E METALLICHE

- Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto
- Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili
- Costruzione di armi da fuoco
- Officine da ramaio

#### MINERALI NON METALLIFERI

- Scalpellatura della pietra
- Lavorazione dei marmi, dell'alabastro e delle pietre di analogo impiego
- Lavorazione dei graniti, porfidi e gneis
- Laboratorio di scultura in genere e per monumenti funebri
- Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche
- Produzione artistica di ceramiche, terraglie, maioliche e porcellane
- Produzione di piastrelle artistiche decorate a mano
- Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco
- Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro
- Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose
- Trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche
- Molatura e decorazione di contenitori in vetro
- Lavorazione delle pietre dure per gioielleria
- Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi

#### POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

- Legatorie e rilegatorie
- Arti grafiche

#### MANIFATTURE VARIE

- Costruzioni non in serie di strumenti musicali
- incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche
- Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro
- Fabbricazione non in serie di pipe ed oggetti in corno, osso, corallo, madreperla, avorio e tartaruga (esclusi i bottoni)

## TABELLA B

### ARTIGIANATO DI SERVIZIO

#### CALZATURE

- Riparazione a macchina e a mano di calzature

#### MECCANICHE E METALLICHE

- Officina da fabbro ferraio, lattoniere maniscalco, arrotino
- Riparazione di autoveicoli, rimorchio e soccorso stradale, autorimesse
- Officine da elettrauto
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- Riparazione di motoveicoli e biciclette
- Riparazione di trattori ed altre macchine agricole
- Riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati, registratori di cassa e simili
- Riparazione di elettrodomestici, macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni
- Riparazioni di strumenti ottici e fotocinematografici
- Riparazioni di strumenti musicali
- Riparazioni di orologeria
- Officina di tornitura, trapanatura, fresatura, piallatura e saldatura autogena

#### GOMMA

- Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti di gomma

#### FOTO-CINEMATOGRAFICHE

- Laboratori fotografici e cinematografici

## COSTRUZIONI

- Restauro e manutenzione fabbricati
- Escavazioni, lavori stradali e movimenti terra
- Imbiancatura ambienti, montaggio carta da parati
- Messa in opera di pavimenti, rivestimenti e montaggio moquettes.

## INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

- Installazioni e riparazioni di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas ed acqua
- Installazione e riparazione di impianti di utilizzazione di energia elettrica, ascensori e montacarichi
- Installazione e riparazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici e televisivi

## TRASPORTI

- Trasporti di persone con autovetture da piazza e da rimessa
- Trasporti di persone con autobus
- Trasporti di merci

## SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

- Laboratori di barbiere
- Laboratori di parrucchiere
- Servizi per l'igiene e l'estetica della persona
- Lavanderie automatiche
- Laboratori per la lavatura, tintura, smacchiatura e stiratura di abiti
- Laboratorio di pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti
- Laboratorio di pulitura e custodia pellicce
- Servizi di pulizia di ambienti domestici, uffici, negozi, vetrine
- Servizi di pulizie caldaie, camini e simili
- Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione di ambienti

- Servizi di raccolta e trattamento di rifiuti solidi

#### SERVIZI SANITARI AUSILIARI PRIVATI

- Fisioterapista

- Odontotecnico

- Ottico

- Ortopedico

#### SERVIZI VARI

- Servizi di vetrinista

- Copisterie, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.

#### TABELLA C

#### TASSA ANNUALE

Imprese artigiane del settore artistico o tradizionale L. 15.000

Imprese artigiane del settore di servizio L. 20.000

Imprese artigiane del settore di produzione L. 30.000